



Comune di Cocquio Trevisago
Provincia di Varese

Via Roma,54

Tel 0332/975151
Fax 0332/700977

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 6 del 02/04/2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E VALORE AREE EDIFICABILI ANNO 2020.

L'anno duemilaventi, addì due del mese di Aprile alle ore 19:00, in videoconferenza mediante l'applicativo Skype, con il Presidente presente nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria Seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	CENTRELLA DANILO	SI	NO	8	CRUGNOLA MAURIZIO	SI	NO
2	CASTELLINI GIANNI MARIO	SI	NO	9	BEVILACQUA ANTONELLO LUIGI	SI	NO
3	BELLI ALDO	SI	NO	10	NIGRI LUIGI	SI	NO
4	CARNIATO CLAUDIO	SI	NO	11	SAVOLDI MARIA LUISA	SI	NO
5	PASSERI DAVIDE	SI	NO	12	GRIFFINI VITTORIO	SI	NO
6	FASTAME SARA	SI	NO	13	BALLARIN MARIO	NO	SI
7	MORETTI MONICA	SI	NO				

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

L'assessore esterno Emanuele Carlo Servino risulta presente in videoconferenza.

Assiste Il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Cardillo

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Danilo Centrella nella sua qualità di Il Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E VALORE AREE EDIFICABILI ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco dà la parola all'Assessore esterno Servino che a sua volta chiede, secondo quanto disposto dall'art. 52 del Regolamento del Consiglio Comunale, al Responsabile del Settore rag. Quajo Giuliana di relazionare dal punto di vista tecnico. La rag. Quajo informa che la legge finanziaria approvata lo scorso dicembre 2019 ha abolito la Tasi, pertanto non potendo rinunciare ai proventi che derivavano dalla Tasi, con l'Amministrazione si è deciso di elevare l'aliquota dell'Imu, sommando quelle che erano le due aliquote, portandola dall'8 al 10 per mille. Sottolinea che sono escluse ovviamente le abitazioni principale, tranne quelle classificate a livello catastale A1, A8, A9, viene mantenuto il comodato d'uso, previsto per legge, sono stati confermati anche i valori delle aree edificabili, come già individuate due anni prima. È stata mantenuta la stessa previsione d'entrata come nell'anno precedente.

Conclude la relazione l'Assessore Esterno Servino.

Udito l'intervento del Consigliere di minoranza Savoldi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

il D.Lgs. 14.3.2011, n. 23 attuativo degli artt. 2 e 7 della legge 5.5.2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale municipale;

l'art. 8 del D.lgs. n. 23/2011 di istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) decorrente dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi a beni non locali, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);

il D.L. 6.12.2011, N. 201, come modificato con legge di conversione n. 214/2011 e ss.mm.ii. che ha anticipato, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale a decorrere dall'anno 2012 (art. 13);

la Legge n. 147/2013 (di stabilità) che ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione dell'imposta Unica Comunale (IUC) fondata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali;

Richiamato l'art. 1, comma 738 della legge 27.12.2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) che testualmente recita: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 783”*

Richiamato altresì l'art. 1, comma 779 della predetta legge di Bilancio, che dispone: *“Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c). del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento*

dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 2020."

Rilevato che per l'esercizio finanziario 2020 i Comuni possono, come previsto dall'art. 1, comma 756 della legge di Bilancio 2020, disciplinare la nuova IMU senza operare diversificazioni di aliquote su fattispecie individuate, dando atto che dall'E.F. 2021 le aliquote dovranno essere determinate esclusivamente accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo fiscale, talchè le deliberazioni assunte e non corredate di prospetto ministeriale non saranno idonee a produrre gli effetti dispiegati nei commi da 762 a 777 della legge medesima ed inerenti la soggettività passiva, il pagamento dell'imposta, l'individuazione della fattispecie tassabile;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 2 del 20.03.2019 con cui erano state confermate le aliquote IMU per l'anno d'imposta 2019 fissate in misura dell'8 per terreni edificabili ed immobili diversi dall'abitazione principale e nella misura del 4 per mille per abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9;

Richiamata, altresì la deliberazione consiliare n. 2 del 20.03.2019 con cui era stata confermata nella misura del 2 per mille l'aliquota TASI per aree edificabili ed immobili diversi dall'abitazione principale, talchè il carico tributario complessivo (IMU + TASI) risultava pari al 1,0%.

Rilevato che le aliquote base della nuova IMU sono state determinate nella misura di cui al seguente prospetto e che sono ammessi aumenti fino al 1,06%;

Fattispecie Immobili	Aliquote
Abitazione principale A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze	0,5% (con detrazione di € 200,00) (ammessi aumento o diminuzione)
Fabbricati rurali strumentali (art. 9 co.3-bis DL 557/93)	1,0% (ammessa sola diminuzione)
Immobili merce (beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa)	1,0% - per gli anni 2020 – 2021 Dal 2022: esenzione dall'IMU (ammessi aumento o diminuzione)
Terreni agricoli	0,76% (ammessi aumento o diminuzione)
Immobili produttivi del Gruppo "D"	0,86% - Di cui la quota pari al 0,76% a favore dello Stato (ammessi aumento o diminuzione fino al 0,76%)
Altri immobili	0,86% (ammessi aumento o diminuzione)

Considerato che il gettito TASI ha garantito nel corso degli anni un'entrata pressoché costante e pari a circa 200.000,00 Euro l'anno, consentendo all'Ente di assicurare importanti servizi e contributi a favore della popolazione, talchè risulta oggi un apporto irrinunciabile, a pena di grave pregiudizio per servizi e contribuzioni erogati;

Ritenuto, per quanto precede, di fissare, per il corrente anno, l'aliquota della nuova IMU nella misura del 10 per mille, risultante dalla mera sommatoria delle due aliquote preesistenti, non rappresentando quindi un aggravio per i contribuenti e assicurando all'Ente la continuità gestionale dei servizi ad oggi garantiti, ad eccezione degli immobili accatastati nelle categoria A/1 – A/8/ - A/9

ed adibiti ad abitazione principale la cui aliquota è fissata al 0,5% della rendita catastale rivalutata del 5%;

Dato atto che per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2020 occorre modificare la struttura regolamentare vigente e relativa all'istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale) mediante soppressione dello stesso regolamento e predisponendo singoli regolamenti disciplinanti la nuova IMU e la TARI (Tassa sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani);

Ritenuto, per la necessità di disporre di un regolamento puntualmente articolato ed esaustivo di ogni aspetto della nuova imposta, di dover rinviare l'approvazione del regolamento di che trattasi entro i termini previsti dal c. 770 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2020, ovvero entro il 30 giugno c.a.;

Richiamata la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze n. 5/Df del 28.3.2013, con la quale è stato chiarito che a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 comma 380, della legge 228/2012, sono diventate incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta municipale propria le disposizioni che ammettano la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

Ritenuto opportuno, inoltre, confermare per le aree edificabili, ai fini dell'imposta municipale propria, i valori venali medi indicativi come sotto riportati e distinti per ambiti residenziali, produttivi e terziari/commerciali:

AMBITI RESIDENZIALI	UTILIZZAZIONE Fondiarie/Territoriale	VALORE
Media densità	0,8 mc/mq	€ 80,00/mq
Bassa densità	0,6 mc/mq	€ 60,00/mq
Interesse paesistico	0,5 mc/mq	€ 50,00/mq
Verde privato	0,3 mc/mq	€ 30,00/mq
Soggetti a PcR	0,9 mc/mq	€ 63,00/mq
	0,7 mc/mq	€ 49,00/mq
	0,6 mc/mq	€ 42,00/mq
Soggetti a Piano Attuativo	1 mc/mq	€ 50,00/mq
	0,5 mc/mq	€ 25,00/mq
Di compensazione	0,4 + 0,3 mc/mq	€ 35,00/mq
Trasformazione TR2	0,53 mc/mq	€ 27,00/mq
Trasformazione TR1	Caso particolare non standardizzabile in funzione delle diverse modalità attuative previste dal Documento di Piano	

AMBITI PRODUTTIVI	UTILIZZAZIONE Fondiarie/Territoriale	VALORE
Completamento	0,65 mq/mq	€ 80,00/mq
Soggetti a PcP	0,80 mq/mq	€ 69,00/mq
Soggetti a PA	0,80 mq/mq	€ 50,00/mq

AMBITI TERZIARI/COMMERCIALI	UTILIZZAZIONE Fondiarria/Territoriale	VALORE
Completamento	0,65 mq/mq	€ 100/mq
Soggetti a PA	0,65 mq/mq	€ 50/mq

Visto l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201 convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

Proceduto alla votazione resa per appello nominale con il seguente esito:

Presenti n. 12, Votanti n. 7, Favorevoli n. 7, Contrari n. 0, Astenuti n. 5 (Bevilacqua, Carniato, Nigri, Savoldi, Griffini);

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

Di determinare per l'anno 2020, a seguito di soppressione della TASI operata con legge di Bilancio 2020, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale (IMU) come di seguito riassunto:

Fattispecie Immobili	Aliquote
Abitazione principale A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze	0,5% (con detrazione di € 200,00)
Fabbricati rurali strumentali (art. 9 co.3-bis DL 557/93)	1,0%
Immobili merce (beni alla cui produzione o scambio è diretta all'attività d'impresa)	1,0% - per gli anni 2020 – 2021 Dal 2022: esenzione dall'IMU
Terreni agricoli	0,76%
Immobili produttivi del Gruppo "D"	1,0% - Di cui la quota pari al 7,60‰ a favore dello Stato
Altri immobili (fabbricati ed aree edificabili)	1,0%

Di fissare, ai sensi dell'Art. 13, comma 10 del D.L. N. 201/2011 in € 200,00 la detrazione per abitazione principale soggetta ad IMU (Cat. Catastale A/1 – A/8 – A/9);

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge 208, è riconosciuta una riduzione pari al 50% della base imponibile su immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli), a condizione che:

il contratto sia registrato,

che il comodante possieda un solo immobile in Italia

risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

Di approvare, ai fini IMU, il valore delle aree edificabili del Comune di Cocquio come indicate nella tabella di cui alle premesse che si intende qui integralmente riportata;

Di dare atto che entro il termine del 30 giugno 2020 sarà sottoposto al Consiglio comunale un nuovo regolamento di disciplina della “nuova IMU” giusta art. 1, comma 770 della legge 160/2019.

Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro i termini di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e comune entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Proceduto alla votazione resa per appello nominale con il seguente esito:

Presenti n. 12, Votanti n. 7, Favorevoli n. 7, Contrari n. 0, Astenuti n. 5 (Bevilacqua, Carniato, Nigri, Savoldi, Griffini);

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dott. Danilo Centrella

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Cardillo

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005.